

Legge regionale sulle libere professioni

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.

Art. 1

(Obiettivi)

1. La presente legge(Regionale ha come obiettivo la tutela delle prestazioni dei liberi professionisti rese sulla base di istanze presentate presso la pubblica amministrazione per conto di privati o imprese. Lo scopo principale è quello di tutelare il lavoro svolto dal professionista e contestualmente combatterne l'evasione fiscale.

Art. 2

(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione di tutte le istanze autorizzative (Permessi di Costruire) e Comunicazioni inizio lavori (SCIA, SCIA alternativa al PDC, CEL, CIL), oltre ad essere presentate secondo le norme e dai regolamenti Regionali e da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dovranno essere obbligatoriamente corredate da lettera di affidamento dell'incarico debitamente sottoscritta dal committente e dal progettista incaricato, il tutto dovrà essere depositato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3

(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello di cui all'Allegato A della presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2. La Comunicazione di fine lavori, quale momento conclusivo del processo edilizio sul piano amministrativo ed esecutivo, dovrà essere corredata di dichiarazione controfirmata tra il titolare ed il tecnico abilitato nel quale si attesti l'avvenuto pagamento della prestazione professionale e copia della fattura emessa. Tale dichiarazione sarà parte integrante per il rilascio di agibilità.

Art. 4 La mancata presentazione del modello di cui all'Allegato A costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale